

**Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale
"ADA con di RIETI ETS-APS"**

Titolo I Costituzione e Finalità

Art. 1 Costituzione

È costituita con sede legale nel Comune di Rieti, l'Associazione di Promozione Sociale denominata "ADA con di Rieti ETS- APS " (di seguito, per semplicità, l'"Associazione").

L'Associazione, quale ente del terzo settore non commerciale e senza scopo di lucro, si ispira ai principi della Costituzione Italiana ed è posta in essere a norma del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (c.d. Codice del Terzo Settore) - in particolare del Titolo V, Capo II, "Delle associazioni di promozione sociale" - e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il cambio di sede all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione aderisce all' Associazione Nazionale ADA con per la promozione Sociale- APS

Art. 2 Finalità

L'Associazione è una libera associazione democratica, indipendente, apolitica e aconfessionale che non persegue fini di lucro. In essa, a tutti i livelli, vige il principio di libera eleggibilità degli organi, in condizione di uguaglianza e pari opportunità.

L'Associazione, altresì, non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di carattere sociale, civile e culturale anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona.

A tal fine svolge in favore dei propri associati e di terzi, le attività di interesse generale di cui all'articolo 4 del presente statuto.

Art. 3 durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 26 del presente statuto.

Titolo II Attività esercitate

Art. 4 Attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del Codice del Terzo

Settore e successive modificazioni. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

lettera A) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

lettera I) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lettera D) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

lettera U) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

lettera C) attività socio sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni;

Lettera F) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni.

Tali attività possono essere svolte anche tramite la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi.

Art. 5 Altre attività

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza inoltre le seguenti attività:

- somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci e familiari conviventi e ai soci dell'Associazione nazionale cui aderisce, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, alle condizioni previste dall'art.85 del Codice del Terzo Settore;
- attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statuari;
- ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente.

In particolare, l'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o



erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

Al riguardo, l'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del Codice del Terzo Settore solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 6 Gestione delle attività organizzate

Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con associazioni, istituti, fondazioni, cooperative, imprese sociali e reti associative sia locale che nazionale e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.

Titolo III Funzionamento

Art. 7 Esercizio Sociale, bilancio d'esercizio e scritture contabili

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il bilancio di esercizio. Esso deve essere approvato entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente. Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, devono essere depositati presso la sede sociale almeno dieci giorni prima della seduta dell'Assemblea e potranno essere consultati da ogni socio.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 8 Bilancio Sociale

Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa. Il bilancio sociale deve essere affisso presso la sede sociale, e trasmesso a tutti i

soci oppure pubblicizzato per il tramite del sito sociale e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Art.9 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili, comunque appartenenti all'Associazione nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa facenti capo.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 26 del presente statuto.

Art.10 Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- contributi dei soci;
- contributi dei privati;
- contributi di Enti Pubblici e privati finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- attività di raccolta fondi;
- erogazioni liberali;
- titoli di solidarietà;
- attività commerciali marginali.

Le attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, sono volte al finanziamento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 4 del presente statuto, e sono effettuate in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Art.11 Libri sociali

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

I volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa sono iscritti in un apposito registro tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche.

Art.12 Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto:

1. da tre persone, un Presidente e due componenti dotate di adeguata



professionalità, eletti dall'Assemblea anche tra i non soci.

2. Il Collegio ha il compito di verificare il bilancio preventivo, la regolare gestione e tenuta dei libri contabili e sociali in conformità con la normativa vigente.

3. Il Collegio esprime parere scritto sul bilancio annuale consuntivo, tenuto conto della nota integrativa elaborata dal Consiglio Direttivo.

4. Nel proprio parere scritto, il Collegio esprime eventuali rilievi critici, propone e suggerisce consigli.

5. Il Collegio dei Revisori dei conti dura in carica per il periodo di due anni

Titolo IV I Soci

Art.13 Adesione all'Associazione

Il numero degli associati è illimitato.

Il socio è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell'Associazione, accettando le regole del presente statuto e del regolamento, condividendone le attività e i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge.

Possono aderire all'associazione persone fisiche che condividono gli scopi del presente statuto, del regolamento, le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione dell'Associazione una domanda scritta che dovrà contenere l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica.

L'avvenuta iscrizione è comunicata al diretto interessato e annotata nel libro degli associati.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i soci maggiorenni in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di votare nelle assemblee, di eleggere gli organi sociali e di esservi eletti. I soci minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la potestà genitoriale.

Possono inoltre diventare soci dell'Associazione tutte le associazioni dotate o meno di personalità giuridica che (i) abbiano finalità non contrastanti con quelle dell'Associazione, (ii) abbiano sede legale nello stesso Comune in cui ha sede l'Associazione e (iiii) non abbiano scopo di lucro.

Art. 14 Diritti dei soci

I soci hanno diritto:

- a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione;
- b) a partecipare alle attività e alle manifestazioni promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e

- delle obbligazioni che esse comportano;
- c) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
 - d) a partecipare alle assemblee;
 - e) ad approvare e modificare gli statuti e i regolamenti;
 - f) ad approvare i bilanci;
 - g) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi.

È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la potestà genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attivo.

Art.15 Doveri dei soci

I soci sono tenuti:

- a) a sostenere le finalità dell'Associazione;
- b) all'osservanza degli statuti, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
- c) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione;
- d) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione derivanti dall'attività svolta;
- e) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi sociali dell'Associazione.

Art. 16 Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per scioglimento volontario dell'Associazione;
- c) per decesso;
- d) per revoca a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo statuto;
- e) per sospensione, espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata dagli organi sociali dell'Associazione in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione.

Competente in merito alla revoca della qualifica di socio, alla radiazione, sospensione o espulsione dei soci è il Consiglio Direttivo dell'Associazione. Contro le deliberazioni del Consiglio Direttivo, il socio può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Titolo V Organi dell'Associazione

Art. 17 Organi Sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo (eventuale)

Art. 18 L'Assemblea

È il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. È composta dai soci in regola con il versamento delle quote sociali alla data della sua convocazione.

È convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data di svolgimento.

In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale.

In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti dell'Organo di amministrazione o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'Assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

L'Assemblea in via ordinaria:

- approva entro 4 mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale, il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente, ai sensi dell'articolo 7 del presente Statuto;
- approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale;
- delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno;
- approva e modifica i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- elegge e revoca i componenti gli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e ne delibera il compenso;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione, espulsione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

in via straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, con la maggioranza qualificata di cui al successivo art. 26 del presente statuto;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione



[Handwritten signatures and notes on the right margin, including a large signature at the bottom that appears to read 'Galeazzi']

dell'Associazione;

In tutte le assemblee, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che può tenersi anche due ore dopo la prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice civile.

I soci possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni socio ha diritto a un voto e può essere titolare di un'altra delega oltre alla sua.

Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea sociale. Per le modifiche da apportare allo statuto è indispensabile, in prima e seconda convocazione, il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Le votazioni sia nell'Assemblea ordinaria che in quella straordinaria sono palesi. In ogni caso, la maggioranza dei presenti può chiedere che la deliberazione sia adottata mediante scrutinio segreto.

Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione.

Art. 19 L'Organo di amministrazione

È eletto dall'Assemblea. È composto da un minimo di 10 a un massimo di 25 membri compreso il Presidente. La maggioranza dei suoi componenti deve essere espressione dei soci dell'Associazione. I suoi componenti durano in carica quattro anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili.

L'Organo di amministrazione decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà. Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

- mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
- elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- attua gli indirizzi dell'Assemblea;
- assegna gli incarichi di lavoro;
- approva i programmi di Attività;
- approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- coadiuva il Presidente nella predisposizione, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Codice del Terzo Settore, dei bilanci da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- elabora i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 5 del presente statuto nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.;



- elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, il Vice Presidente;
- delibera circa l'ammissione dei soci, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'Associazione, nonché la sospensione, l'espulsione e la radiazione degli stessi.

L'Organo di amministrazione è insediato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione. In via ordinaria, si riunisce di norma ogni due mesi. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, la maggioranza dei soci aventi diritto al voto, o un terzo dei membri dell'Organo di amministrazione, o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente.

Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione.

I membri dell'Organo di amministrazione devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri dell'Organo di amministrazione è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al precedente capoverso avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Al conflitto di interessi dei membri dell'Organo di amministrazione si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Art. 20 Il Presidente

È eletto dall'Assemblea dei soci dell'Associazione. Dura in carica 4 anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea non approva il bilancio d'esercizio.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega dell'Organo di amministrazione, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.

Propone all'Organo di amministrazione la nomina del Vice Presidente. Predispone per l'Assemblea il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente vicario, che ne assume tutti i poteri.

Art. 21 Il Vice Presidente

[Handwritten signatures and notes on the right margin]

L'Organo di amministrazione può nominare, su proposta del Presidente, un Vice Presidente.

Il Vice Presidente rappresenta il Presidente in caso di sua assenza o impedimento e svolge le relative funzioni. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, in caso di sua cessazione, fino a nuova elezione. Il Vice Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile

Art. 22 L'Organo di Controllo

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro, ai sensi dell'art. 30, comma 6, del Codice del Terzo settore nonché compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. L'Organo di Controllo presenta all'Assemblea ogni anno una relazione scritta allegata al bilancio consuntivo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai componenti il Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo rimane in carica quattro anni ed è formato da 3 (tre) componenti ai quali si applicano l'art. 2399 C.c. (cause di ineleggibilità e decadenza). I componenti dell'Organo di Controllo devono possedere adeguati requisiti di professionalità e onorabilità e devono essere iscritti all'albo professionale dei dottori commercialisti; peraltro, almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, dell'art. 2397 Codice civile. I membri effettivi eleggono nel loro seno il presidente.

Art. 23 Onorabilità e incompatibilità

Per ricoprire le cariche di Presidente, membro del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo oltre a quanto previsto dallo statuto, si applicano i requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità ed indipendenza previsti dal regolamento nazionale e dalle norme contenute nel codice civile e nel Codice del Terzo Settore.

Titolo VI Disposizioni varie e finali

Art. 24 Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto

nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 del citato D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

Nelle more dell'istituzione del Registro Unico, si iscrive ai registri esistenti.

Art. 25 Rimandi al codice civile e alla normativa di settore

Per quanto non previsto nel presente statuto, si applica quanto disposto dal Codice del Terzo Settore e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile al Codice del Terzo Settore e successive modificazioni, al Codice civile, alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa specifica di settore, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 26 Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione per cessazione dell'attività o per qualunque altra causa deve essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1, del Codice del Terzo settore), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni di promozione sociale o altri enti del terzo settore non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al precedente capoverso avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico nazionale del Terzo Settore.

*

Art. 27 Norma transitoria.

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore

* Esecuto da tutti Art. 82 c.o. 5 D.Lgs 117/2017

4